

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dichiarava che:

“ [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]” (cfr. [REDACTED]).

5. Va premesso che la norma di riferimento e governo della fattispecie concreta è l'art. 337 ter comma 3 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 18/01/2021) 27-07-2021, n. 21553: “Il tema, che viene qui in specifico esame, riguarda - è opportuno prima di ogni altra cosa osservare - la fattispecie del contrasto tra genitori, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, su una questione di particolare importanza che investe la persona del figlio minore: quale indubbiamente è quella che richiama la scelta delle modalità di svolgimento del percorso scolastico di questi. Nel caso concreto, peraltro, non viene in applicazione la norma dell'art. 316 c.c., commi 2 e 3. Secondo quanto rilevato già da Cass., 1 novembre 2000, n. 14360, questa disposizione concerne e regola, infatti, il caso del contrasto che insorga nel contesto di un nucleo genitoriale che sia tuttora unito. Non si spiegherebbe altrimenti un intervento giudiziale propriamente orientato (secondo la linea di azione che viene prescritta in via primaria dalla norma) a fornire dei semplici "suggerimenti", quali ritenuti "più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare". Chè in un contesto genitoriale ormai disaggregato - o comunque in fase di avanzata disaggregazione - si manifesta in sé velleitaria, quando non del tutto assente, l'ipotesi di perseguire una strada intesa a comporre il contrasto nel segno di una comune decisione genitoriale. Il caso presentemente in esame fa riferimento a un contrasto insorto dopo l'avvenuta separazione dei genitori. Pertanto, la norma di riferimento e governo della relativa fattispecie concreta non può che essere quella dettata, dall'art. 337 ter c.c., comma 3 (che, tra gli altri, richiama anche le materie dell'"istruzione e dell'educazione" dei minori) per cui -nell'ipotesi di contrasto insorto tra i genitori su questione di "particolare importanza" per la persona del minore - "la decisione è rimessa al giudice”).

6. Il ricorso è fondato e va accolto.

7. Il Tribunale è chiamato, a fronte del contrasto specifico insorto tra questi due genitori, ad attribuire ad uno dei due genitori il potere di assumere in autonomia la decisione in ordine alla sottoposizione

dei figli

alla vaccinazione SARS COV-2.

8. Ritiene il Collegio che le obiezioni paterne legate alle contestazioni sulla natura dei vaccini anti Covid 19 e sui rischi connessi a tale vaccinazione, in dettaglio riportate nella memoria difensiva, si fondano su posizioni di singoli medici, che si pongono al di fuori della comunità scientifica consolidata e sono in contrasto con gli approdi della scienza medica internazionale o su estrapolazioni parziali di dichiarazioni rese anche da medici più orientati verso la letteratura scientifica consolidata.

9. E in ogni caso sono smentite dalle indicazioni e raccomandazioni degli organismi internazionali e nazionali che presiedono alla salute pubblica, cui il Collegio non può che attenersi, come già affermato in un recente provvedimento del Tribunale di Milano a cui si aderisce (Decreto Tribunale Milano Sezione IX Civile 2/13.9.2021, Presidente Est. Cattaneo).

10. Non può, quindi, che ribadirsi, come peraltro sostenuto dalla giurisprudenza di merito, che l'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) e l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) hanno approvato l'uso dei vaccini volti a prevenire la SARS-CoV-2 anche per i minori a partire dai 12 anni sulla base dei dati disponibili, che ne dimostrano l'efficacia e la sicurezza anche per i soggetti compresi nella fascia di età di e e consentono di definire gli effetti indesiderati "generalmente lievi o moderati" e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della vaccinazione (confr. anche ultimo rapporto AIFA sulla Sorveglianza dei vaccini Covid 19 27.12.2020-26.8.2021, pubblicato sul sito dell'AIFA).

11. Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti, auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12, prima di tutto per proteggere loro stessi, poi per proteggere tutte le persone con cui entrano in contatto e per poi dare continuità alla didattica in presenza.

12. Il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso nel senso che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l'espansione del virus nell'ottica della salute pubblica, in particolare anche in vista del rientro a scuola e ha chiarito che, se la volontà del grande minore (e Sara certamente rientra in tale categoria) di vaccinarsi fosse in contrasto con quella dei genitori, la volontà del grande minore debba prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica (confr. Parere del 21.7.2021 "Vaccini e adolescenti", pubblicato sulla sezione dedicata al Comitato Nazionale di Bioetica del sito del Governo).

13. Né certo possono rilevare le contestazioni della resistente sul fatto che il vaccino non garantisce dalla possibile contrazione della malattia, atteso che, come anche da ultimo chiarito dall'Istituto

Superiore di Sanità, nella popolazione generale a sette mesi dalla seconda dose continua ad essere particolarmente significativa l'efficacia della vaccinazione in termini di protezione dall'infezione (sintomatica o asintomatica) che rimane dell'89% e la protezione resta elevata anche contro il ricovero e il decesso (96% e 99%) a sei mesi dalla seconda dose (confr. Comunicato n. 50/2021 del 30.9.2021, pubblicato sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità).

14. Ritiene il Collegio di condividere le argomentazioni recentemente espresse dal Tribunale di Milano secondo cui "La vaccinazione, pertanto, garantisce, in primo luogo, la salute individuale dalla contrazione della malattia in forma letale o grave e, in secondo luogo, tutela la salute collettiva, tanto ciò vero che gli effetti positivi della campagna vaccinale, che ha raggiunto ormai in Italia quasi l'80% della popolazione vaccinabile (confr. dati pubblicati quotidianamente sul sito del Ministero della Salute), possono considerarsi fatto notorio, tanto in termini di riduzione dell'occupazione dei reparti ospedalieri ordinari e in terapia intensiva, quanto in termini di significativa riduzione della diffusione della malattia (confr. report settimanali pubblicati sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità) (cfr. Tribunale di Milano, decreto 7 ottobre 2021).

15. I minorenni, che hanno manifestato in modo maturo e responsabile la loro volontà di sottoporsi alla vaccinazione SARS-CoV-2, hanno chiarito le loro ragioni, che hanno riguardo, in primo luogo, alla sua salute, ed in secondo luogo, le limitazioni conseguenti alla mancanza della vaccinazione, data la necessità del green pass per poter accedere a contesti della vita scolastica, sociale e sportiva, anch'essa rilevante per il loro percorso personale e di crescita.

16. Nel caso di specie, non vi sono controindicazioni alla somministrazione del vaccino, come certificato dal medico curante dei minori (confr. doc. 04 e 05 ricorrente) Ai fini della risoluzione del conflitto va inoltre considerata la volontà manifestata dai minori. Il rifiuto opposto dal padre appare quindi in contrasto con gli interessi dei minori sia avuto riguardo alla mancata considerazione della volontà manifestata dai figli, sia con riferimento alla salvaguardia della salute psicofisica dei minori, comportando la mancanza di copertura vaccinale non soltanto un concreto rischio di contrarre la malattia, ma anche pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti: scolastico, sportivo, ricreativo e più in generale sociale.

17. In conclusione, ritiene il Collegio che, in relazione alla questione relativa alla vaccinazione SARS-CoV-2, la madre, a fronte della posizione assunta dal padre, sia prima dell'instaurazione del presente giudizio, sia in corso di causa, ove sono stati sentiti i figli, sia il genitore che ha dimostrato una maggior capacità di tutela della salute dei figli e di comprensione della volontà, consapevole e autentica, dei minori e, quindi, sia il genitore più idoneo ad assumere, in autonomia e senza il consenso dell'altro, tutte le decisioni necessarie in relazione alla sottoposizione di

alla vaccinazione SARS-CoV-2.

18. _____, deve, quindi, essere autorizzata ai sensi dell'art. 709 ter cpc ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso materno, ogni decisione relativa alla somministrazione della suddetta vaccinazione per _____ il _____ e _____ (cfr. Tribunale Monza sez. IV, 22/07/2021: "in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità del ricorso ex art.709 ter c.p.c. e la competenza del Tribunale adito in ordine alla domanda svolta, rappresentando il ricorso ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. lo strumento normativo introdotto proprio per dirimere i contrasti insorti tra i genitori separati o divorziati nell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione, salute e residenza che, di regola, devono essere assunte di comune accordo ed in caso di disaccordo, rimesse al Giudice in base alle previsioni dell'art. 337 ter c.c. Non può quindi esservi dubbio che la decisione in ordine alla somministrazione del vaccino rientri in tale ambito, senza che assuma rilievo l'obbligatorietà o la facoltatività del vaccino").

19. Le spese del presente giudizio devono essere poste integralmente a carico della resistente, attesa la sua soccombenza. Vengono liquidate come in dispositivo indicate, in ragione del valore indeterminato e della natura del presente giudizio, considerato quanto previsto dal DM 55/2004, come modificato da DM 37/2018.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, rilevata la ritualità della procedura camerale instaurata, visto l'art. 709 ter cpc e ritenuta la propria competenza, così provvede:

1) **autorizza**, ex art. 709ter c.p.c, la madre _____, ad assumere in autonomia e senza il consenso del padre _____ tutte le decisioni necessarie per la sottoposizione alla vaccinazione facoltativa SARS-CoV-2 per i figli _____ e _____

2) **condanna** _____ a rifondere a _____ le spese di lite liquidate in complessivi € _____ per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Bolzano, in camera di consiglio, il 17/03/2022.

Il Giudice estensore
dott. David Cognolato

La Presidente
dott.ssa Daniela Pol